

REGOLAMENTO DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

INDICE

ART. 1 Ambito del Regolamento

ART. 2 Organizzazione della Facoltà

ART. 3 Il Preside

ART. 4 Il Consiglio di Facoltà

ART. 5 Il Consiglio di Corso di Studi

ART. 6 La Commissione didattica

ART. 7 Norma finale

ART. 1

Ambito del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento della Facoltà e dei suoi organi, a norma dell'art. 22, comma 9 dello Statuto dell'Università di Catania e dell'art. 81, comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 2

Organizzazione della Facoltà

Sono organi della Facoltà:

- il Preside;
- il Consiglio di Facoltà;
- il Consiglio di Corso di Studi;
- la Commissione didattica;

È annesso alla Facoltà come Dipartimento il "Seminario Giuridico".

ART. 3

Il Preside

Il Preside esercita le funzioni di cui all'art. 21.1 dello Statuto e le altre attribuitegli dalle norme vigenti. Può designare tra i professori della Facoltà un Vicepreside con funzione vicaria e coadiutrice.

Alla nomina del Vice Preside ai sensi dell'art. 21.6 dello Statuto, consegue la sua inserzione tra gli organi di cui all'articolo precedente.

ART. 4

Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà è composto da tutti i docenti e dalle rappresentanze elette degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La consistenza numerica delle rappresentanze viene determinata nelle proporzioni e con le modalità indicate nello Statuto e nel Regolamento Generale d'Ateneo. Alle adunanze del Consiglio, partecipa con voto consultivo il Titolare della segreteria studenti o un suo delegato.

Possono prendere parte ai lavori il Responsabile della Presidenza o altri funzionari invitati dal Preside

2. Le competenze del Consiglio di Facoltà sono definite dagli articoli 20.2 e 22.1 dello Statuto, nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Consiglio di Facoltà, nell'ambito della programmazione didattica annuale e delle risorse finanziarie disponibili, potrà attivare uno o più corsi integrativi di corsi ufficiali, affidandoli a professori a contratto ai sensi dell'art. 25 D.P.R. 382/80. La proposta diretta alla attivazione di tali corsi dovrà essere motivata in ordine alla necessità di acquisire significative esperienze teorico-pratiche, o risultati di particolari studi di alta qualificazione non immediatamente disponibili in Facoltà, e tradursi nella individuazione di un oggetto del corso che si riveli di particolare interesse sul piano didattico.

4. Nel rispetto delle modalità previste dal Regolamento didattico della Facoltà, ogni anno, il Consiglio di Facoltà definisce, su proposta del Consiglio di Corso di Studi, gli insegnamenti a scelta da attivare, la distribuzione nei singoli anni di corso e le rispettive propedeuticità.

5. La Presidenza del Consiglio spetta al Preside che lo convoca, di regola, una volta al mese oppure quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti. Tutti coloro che ne hanno titolo devono essere convocati quattro giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con avviso scritto contenente l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei componenti; nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto da altre norme. In caso di parità prevale il voto del Preside.

6. Il Consiglio di Facoltà designa tra i professori di ruolo un segretario che coadiuva il Preside nella gestione dell'adunanza e cura la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità previste dall'art. 67 del Regolamento Generale di Ateneo. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Preside ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

7. Ove se ne ravvisi la necessità, il Consiglio di Facoltà con apposita delibera, può istituire il Consiglio di Presidenza, che è composto dal Preside, dal Vicepreside, dal Direttore del Dipartimento "Seminario Giuridico", dal Presidente della Commissione didattica - qualora sia diverso dal Preside - e da tre docenti designati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside. Il Consiglio di Presidenza ha il compito di coadiuvare il Preside, di vigilare sull'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di Facoltà, e

sull'attuazione del Regolamento Didattico d'Ateneo nonché del presente Regolamento, e di segnalare le eventuali disfunzioni al Consiglio di Facoltà.

Il Consiglio di Presidenza è convocato senza particolari formalità dal Preside, che lo dirige; dura in carica per tutto il periodo del mandato del Preside.

ART. 5

Il Consiglio di Corso di Studi

1. I Consigli dei Corsi di Studio sono costituiti da tutti i docenti afferenti al corso, compresi quelli a contratto, da una rappresentanza degli studenti iscritti al Corso, da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo, in numero e con le modalità stabilite nel Regolamento Didattico di Facoltà, e dai componenti delle strutture didattiche e scientifiche di interesse per il Corso di Studio. Fa parte di diritto con voto consultivo l'addetto della Segreteria Studenti del Corso di Studio o un suo delegato.

Ogni Consiglio elegge nel suo seno, tra i professori di ruolo, un Presidente. L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima votazione ed a maggioranza relativa nelle votazioni successive.

Il Presidente può nominare un vicepresidente che lo coadiuvi e lo sostituisca in sua assenza.

I Consigli hanno il compito di:

- a) Coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento delle Lauree e delle Lauree Specialistiche.
- b) Esaminare ed approvare le domande studenti dei rispettivi Corsi.
- c) Formulare proposte e pareri, in ordine al Regolamento Didattico di Ateneo, attinenti ai Corsi di Studio di propria competenza, nonché sentito il Dipartimento formulare al Consiglio di Facoltà proposte in ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.
- d) Proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione o la disattivazione di insegnamenti previsti nei rispettivi Regolamenti.
- e) Nominare i cultori della materia.
- f) Stabilire apposite forme di verifica per l'acquisizione dei crediti assegnati ad attività formative diverse dagli insegnamenti.
- g) Proporre il piano ufficiale degli insegnamenti da impartire nel Corso di Studi.

2. La Presidenza del Consiglio di Corso di Studi spetta al Presidente che lo convoca. Tutti coloro che ne hanno titolo devono essere convocati quattro giorni prima dell'adunanza, salvo il caso di urgenza, con avviso scritto contenente l'indicazione degli oggetti da trattare.

L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei componenti; nel computo non si tiene conto degli assenti giustificati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto da altre norme. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Il Consiglio di Corso di Studi designa tra i professori di ruolo un segretario che coadiuva il Presidente nella gestione dell'adunanza e cura la verbalizzazione delle sedute, secondo le modalità previste dall'art. 67 del Regolamento Generale di Ateneo. Nel caso di assenza o impedimento del segretario designato, sarà il Presidente ad indicare, di volta in volta, chi dovrà assumerne le funzioni.

ART. 6

La Commissione didattica

1. La Commissione si qualifica come osservatorio permanente delle attività didattiche, ed effettua le attività, gli studi e le rilevazioni di cui all'art. 3 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. Presso ciascun Corso di studi è istituita una Commissione Didattica. Commissioni uniche possono essere istituite per i Corsi delle stesse Facoltà che condividono gli obiettivi qualificanti.

2. In particolare ha il compito di:

- a) effettuare verifiche e rilevazioni statistiche sui vari aspetti dell'attività didattica, predisponendo, in particolare, specifici questionari da sottoporre agli studenti, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 19.10.1999 n. 370 e successive modifiche;
- b) vigilare sull'ordinato andamento dei Corsi, sull'effettivo coordinamento delle attività didattiche, sulla qualità dell'offerta formativa, sulla coerenza tra programmazione didattica e relativa attuazione, anche con riferimento all'obiettivo di favorire la ordinaria corrispondenza tra durata curriculare prevista e durata effettiva dei Corsi di studi;
- c) proporre al Consiglio di Facoltà ogni iniziativa atta a migliorare l'organizzazione della didattica;
- d) esprimere pareri al Consiglio di Facoltà sui regolamenti didattici dei Corsi di studi e sulla effettiva coerenza tra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati

3. Ciascuna Commissione Didattica è composta dal Presidente del Corso di Studi o da chi lo sostituisce, a cui è affidata la presidenza, da un numero di docenti designati dal



Consiglio di Corso di studi pari al numero dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di corso di studi e dai rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di corso di studi. Partecipa, con voto consultivo, il Titolare della segreteria studenti della Facoltà o un suo delegato, il Responsabile dei Servizi Didattici o un suo delegato e il Responsabile della Presidenza o un suo delegato. Possono prendere parte ai lavori altri funzionari invitati dal Presidente della Commissione.

4. E' convocata dal Presidente, o da chi lo sostituisce, senza particolari formalità. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Commissione è aperta a tutti i docenti cui sono affidati insegnamenti anche per supplenza o contratto, senza diritto di voto.

Dura in carica tre anni.

ART. 7

Norma finale

Il presente Regolamento entra in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Senato Accademico.

